SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 20 maggio 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 3 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Babikier-Ali Malgorzata Fatima, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05107)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anabel Montalvo Quispe, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05032)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Saji Elsamma, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05033)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mullappattu Mathew Lillykutty, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05034)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabu Jiji George, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05035)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragan Rica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05036)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Istrate Liliana Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05037)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Abassi Houda, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05039)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Naoui Olfa, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05040)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Militaru Daniela Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05041)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fenesan Camelia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05043)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazar Mihaela Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05044)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghita Mirela Stela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05047)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sendrea Luminita, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05048)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistoran Angelica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05049)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mezdrea Fiorentina Valeria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05051)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puiu Alexandra Ionela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05054)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ramescu Sanda, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05055)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Hanga Daniela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05056)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Catalinoiu Adriana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05057)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Babesca Lacrimioara, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05058)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Constandin Marcel Lucian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05059)*
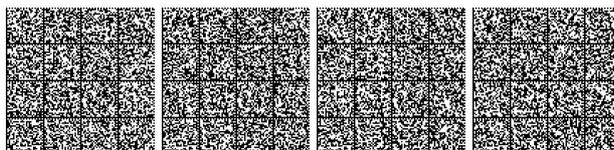
DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Goia Maricia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05060)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Barbulescu Pastorel Sorin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05061)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Caman Catalin, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05062)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sovarel Paula Elena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05063)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pavel Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05064)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomoiaga Stela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05065)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Cornelia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05066)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varlan Alina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05067)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Romelia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05068)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miron Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05069)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Sandu Dumitru Cristian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05070)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Treanta Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05071)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Anghelache Marcel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05072)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Popa Marian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05073)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Nelersa Georgeta Ionela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05074)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Oana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05075)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Turbatu Marinela Daniela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05077)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cardei Doina Daniela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05078)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Banu Carmen, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05079)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Andreea, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05080)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Caracaleanu Claudiu, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05081)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Caracudovici Minodora, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05082)*
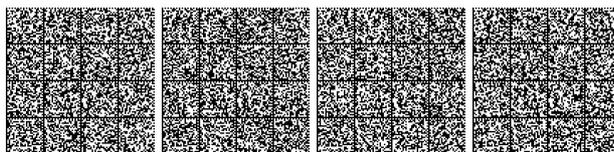
DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Dragomir Costel Ciprian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05083)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Nuta Marian Dorian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05084)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Puiu Ana Maria, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05085)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Vladu Emanuel Gabriel, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05086)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Angelescu Adi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05087)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasa Valeria Olguta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05088)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Panà Gina Violeta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05089)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Teodorof Augusta Turica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05090)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Irimia Felicia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05091)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dinu Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05092)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rivadineira Copa Geovanna Marisol, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05093)*

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Dragos Mihai Adrian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera. *(09A05076)*

DECRETO 7 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Corinna Maria Vontavon, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05094)*

DECRETO 7 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Monica Bernadetta Maria Van Meersbergen, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05095)*

DECRETO 7 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Marc Ariën Jeroen Van Den Ham, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05096)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rusu Mihaela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05038)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, al sig. Calmis Nicolae, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05097)*

DECRETO 8 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bratu Valerica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05098)*

DECRETO 15 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dohnalovà Zuzana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05099)*

DECRETO 27 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chollette Benedict Ana Yolanda, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A05100)*
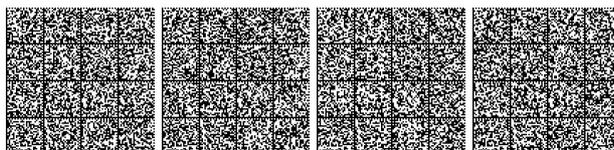
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 marzo 2009, n. **50**.

Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 20, comma 2, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che autorizza la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

Viste le leggi di contabilità generale dello Stato;

Considerata l'opportunità di incoraggiare una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero attraverso l'istituzione di nuove cattedre ed il mantenimento di quelle esistenti per le quali esista il pericolo di soppressione;

Considerata l'opportunità di incoraggiare la frequenza di corsi di lingua e cultura italiane organizzati da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere con borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto i corsi stessi;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, con la quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, il capitolo 2690 denominato «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana»;

Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999 con cui il capitolo 2690 è stato rinominato capitolo 2620;

Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, con cui la denominazione del capitolo 2620 è stata così integrata: «Contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana, nonché alle Scuole Europee per la creazione e il funzionamento di sezioni italiane»;

Vista la legge di bilancio n. 298 del 27 dicembre 2006 con cui il capitolo 2620 è stato rinominato 2619 p. g. 2;

Tenuto conto che la concessione dei contributi in questione deve avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura;

Considerata l'opportunità di tener conto, ai fini della obiettiva valutazione delle esigenze delle singole cattedre, delle segnalazioni provenienti dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari;

Visto il comma 5 del già richiamato articolo 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della lingua e cultura italiana presso le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere rientrano nella competenza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere reso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 267/0427200 del 2 dicembre 2008, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana sono erogati a seguito di decreto del Ministro degli affari esteri mediante ordinativi diretti a favore delle istituzioni suddette accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio. Nel caso in cui non operasse in loco un istituto di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.

Art. 2.

1. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana di cui all'articolo 1 non può essere superiore in ogni singolo anno al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce.

2. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane non può essere superiore in ogni singolo anno all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede.

3. Agli effetti dell'individuazione delle istituzioni possibili beneficiarie si intendono cattedre di lingua italiana presso le istituzioni universitarie e le istituzioni scolastiche straniere le cattedre o i corsi di insegnamento nei quali la lingua italiana figuri tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso di insegnamento ha una diversa denominazione.

4. Nell'assegnazione dei contributi si tiene conto della durata di ogni intervento, per consentire nei limiti dello stanziamento di bilancio un avvicendamento nella fruizione dei contributi stessi da parte delle varie istituzioni richiedenti. In tale contesto, nei limiti predetti, è data preferenza alle richieste provenienti da Paesi e da Istituti scolastici o universitari - anche nell'ambito del sistema delle Scuole Europee - per i quali siano vigenti intese o accordi di cooperazione finalizzati alla creazione e al mantenimento di cattedre d'italiano, e ciò con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati.

Art. 3.

1. Le proposte di concessione di contributo sono trasmesse al Ministero degli affari esteri dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, che raccoglie anche le proposte degli istituti italiani di cultura operanti nel Paese sulle quali appone le proprie osservazioni. A tali proposte è allegato un progetto di utilizzazione del contributo stesso, redatto dall'istituzione interessata che illustra altresì l'utilizzazione dell'eventuale contributo ricevuto nell'anno precedente.

Art. 4.

1. Gli istituti italiani di cultura o la rappresentanza diplomatica o ufficio consolare cui sono accreditati gli ordinativi diretti di cui all'articolo 1 redigono, entro novanta giorni dalla conclusione dell'anno accademico o scolastico di riferimento, una relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi, sull'efficacia di tale utilizzazione e sulla situazione relativa alla conoscenza e all'apprezzamento della cultura italiana nel territorio di loro competenza. Tale relazione è inviata al Ministero degli affari esteri, affinché venga messa a disposizione della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 1° dicembre 1992, n. 580, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 marzo 2009

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 281

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1990, n. 302, S.O.:

«Art. 20 *(Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)*. — 1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.».

— La legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.

— La legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

— La legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

— La legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2006, n. 300, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

09G0059

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Calcio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Calcio (Bergamo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calcio (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Letterio Porto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calcio (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 3 aprile 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 844/13.12/II/R.E.L. del 4 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calcio (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Letterio Porto.

Roma, 27 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Arce e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Arce (Frosinone);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arce (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Egidio Di Meo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arce (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 aprile 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0012376 classifica 14.01 del 9 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arce (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Egidio Di Meo.

Roma, 27 aprile 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A05746

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009.

Conferimento dell'incarico e delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto l'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
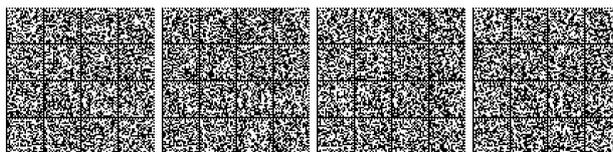
Decreta:

Art. 1.

Al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla è conferito l'incarico per il turismo.

Art. 2.

Al Ministro per il turismo on. Michela Vittoria Brambilla, a decorrere dalla data del presente decreto, sono delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Sono altresì delegate le funzioni strumentali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del «Sistema Italia» anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attività turistiche e dei settori produttivi ad essi collegati, rispetto al contesto internazionale ed anche in relazione all'evento Expo Milano 2015 ed agli altri «grandi eventi»;

2) tutela e rilancio del «marchio Italia» per la promozione degli interessi e delle competenze italiane all'estero, individuando strategie volte a realizzare ogni occorrente sinergia tra organi ed enti operanti nei settori interessati, anche esercitando le funzioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

3) coordinamento della politica nazionale di promozione del turismo e dell'immagine dell'Italia all'estero;

4) coordinamento delle attività volte allo sviluppo del turismo ed alla promozione del «Sistema Italia» connesse ai «grandi eventi», in carico alla struttura di missione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007, anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti «grandi eventi», nonché alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegati;

5) programmazione, indirizzo, coordinamento e potenziamento delle attività della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2008; al fine di intervenire per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali o economici, generatori di crisi;

6) sviluppo di politiche organiche, d'intesa con gli enti competenti, relative alle città storiche, ai piccoli comuni, alle reti, ai distretti, agli itinerari turistico-culturali, delle produzioni tipiche e delle tradizioni popolari del territorio italiano, anche attraverso l'indirizzo, la promozione e il monitoraggio di iniziative di «grandi eventi» e anniversari finalizzati alla definizione di strategie multifunzionali per il proficuo utilizzo delle risorse esistenti;

7) individuazione di forme e modalità di raccordo, anche procedimentale, con le regioni, le autonomie locali e gli enti istituzionalmente preposti allo sviluppo locale, nonché di sostegno alle azioni dei predetti soggetti nelle materie oggetto della presente delega, al fine di fornire ogni possibile implementazione, sinergia e coordinamento;

8) partecipazione ad organi collegiali aventi competenze nelle materie oggetto della presente delega e predisposizione, di concerto con i Ministri competenti, di testi normativi di riforma e di norme volte all'accelerazione delle procedure per la programmazione, progettazione e realizzazione di progetti di rilevante valenza strategica;

9) cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario mediante la fissazione, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, di norme e principi generali per la disciplina del turismo, nonché mediante la individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli utenti nel settore turistico;

10) ideazione e pianificazione di «grandi eventi» di rilievo internazionale operanti quali «attrattori turistici»; ideazione e pianificazione di «progetti strategici di interesse turistico nazionale»; pianificazione concordata con le Regioni ed individuazione di politiche di sostegno alle stesse per la realizzazione di progetti strategici di interesse turistico, a valenza anche infrastrutturale, coinvolgenti vaste aree geografiche omogenee;

11) iniziative volte all'attrazione di capitali esteri per investimenti nel settore turistico;

12) valorizzazione di beni demaniali di interesse turistico; cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico delle IPAB; valorizzazione, di concerto con i Ministri competenti, del patrimonio d'interesse turistico religioso appartenente al Fondo edifici per il culto;

13) fissazione, d'intesa con il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle «norme generali» in materia di «istruzione turistica» e dei cosiddetti «livelli essenziali delle prestazioni» che le Università, le Istituzioni di livello universitario, nonché gli istituti professionali devono assicurare agli studenti affinché i titoli che rilasciano alla fine dei corsi (da istituire) siano in linea con le esigenze del mercato; cooperazione istituzionale alla determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia di formazione professionale turistica.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nonché, in relazione e nei limiti dei rispettivi ambiti di operatività e di competenza, delle strutture di missione di cui ai numeri 4) e 5).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 167

09A05835

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 gennaio 2009.

Corresponsione ai soggetti beneficiari dell'assegno «*una tantum*» per danni da vaccino.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, «indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;

Visto l'art. 1, comma 3 della legge 20 novembre 2005, n. 229, recante «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie»;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» ed in particolare l'art. n. 33;

Visto il decreto ministeriale in data 17 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2007, di programmazione della spesa di 6 milioni di euro per la corresponsione dell'assegno una tantum agli «aventi diritto»;

Visto il decreto dirigenziale 29 dicembre 2007 di impegno della spesa di euro 6 milioni di cui al decreto ministeriale sopra citato;

Visto il decreto- legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Preso atto che sono pervenute nei termini previsti dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, quarantaquattro istanze;

Considerato che dall'esame delle sopra citate istanze risulta che per dieci sono stati accertati i requisiti stabiliti dalla normativa in questione, per diciassette è in corso l'istruttoria per la verifica dei requisiti medesimi e diciassette istanze risultano presentate da eredi di danneggiati da trasfusioni infette o pervenute oltre il termine stabilito;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 65541 del 20 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2008, registro 3, foglio 231, con il quale, tra l'altro, si istituisce per l'anno 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in luogo dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e della solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati, presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, un assegno *una tantum* il cui importo è pari a 150.000 euro.

2. Ai sensi dell'art. 33, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, procede alla corresponsione ai soggetti aventi diritto dell'assegno *una tantum* di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, previo riscontro d'ufficio della documentazione comprovante la titolarità dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Art. 3.

1. La spesa graverà sul capitolo n. 2401 (ex salute), istituito nell'ambito della Missione «Tutela della salute» - Programma «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana, - U.P.B. 6.1.2 «Interventi» C.D.R. «Qualità» dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2008.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 200

09A05583
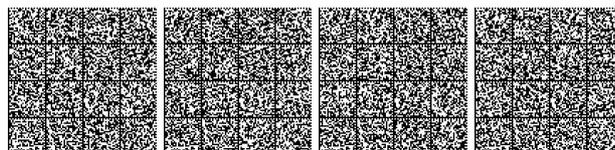
DECRETO 7 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Karina Paul Rosaria Bal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Karina Paul Rosaria Bal, cittadina belga, chiede il riconoscimento del titolo «Gegradueerde Ziekenhuisverpleger», conseguito nell'anno 1979 presso la scuola «Sint-Berlindisinstituut voor Verpleegkunde» avente sede in Antwerpen (Belgio), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Belgio con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Gegradueerde Ziekenhuisverpleger», conseguito nell'anno 1979 presso la scuola «Sint-Berlindisinstituut voor Verpleegkunde» avente sede in Antwerpen (Belgio) dalla sig.ra Karina Paul Rosaria Bal, nata a Wilrijk (Belgio) in data 19 agosto 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere (decreto ministeriale n. 739/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05575

DECRETO 14 aprile 2009.

Concessione dell'indennità di disoccupazione, in favore di dipendenti di aziende rientranti negli ambiti territoriali e settoriali di cui a specifiche intese per le regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. (Decreto n. 45720).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare i commi 7, 8 e 10 del medesimo articolo;

Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006 recante le modalità di applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, il quale dispone che «in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'art. 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'art. 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma»;

Vista la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008 dell'Istituto nazionale previdenza sociale e in particolar modo la lettera *c)*, sesto capoverso, che precisa che il limite di 20 milioni di euro, indicato all'art. 1, comma 84 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, va imputato agli importi che derivano dal superamento nell'anno 2008 del limite delle sessantacinque giornate di cui al comma 10 dell'art. 13, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per ciò che riguarda sia il pagamento dell'indennità ordinaria con requisiti normali che di quella con requisiti ridotti;

Visto l'accordo stipulato in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali della regione Toscana, del 27 febbraio 2008, per un ammontare di € 2.000.000,00;

Considerato che nel sopraccitato accordo la regione Toscana, pur operando la previsione del fabbisogno finanziario di spesa, non ha modulato l'entità di intervento per il numero dei lavoratori beneficiari, così come disposto dall'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007;

Visti gli accordi stipulati in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, per un ammontare complessivo di € 23.412.500,00, ripartiti come di seguito indicati:

regione Veneto: accordi del 4 marzo 2008 - per 5.050.000 euro - e dell'11 marzo 2008 - 14.950.000 euro, per un ammontare complessivo di € 20.000.000,00;

regione Emilia-Romagna: accordi del 21 marzo 2008 - per 412.500,00 euro e 26 marzo 2008 - 1 milione di euro, per un ammontare complessivo di € 1.412.500,00;

regione Friuli-Venezia Giulia: accordo del 25 marzo 2008, per un ammontare di € 700.000,00;

regione Marche: accordo del 27 marzo 2008, per un ammontare di € 1.300.000,00;

Ritenuto di assegnare le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti negli ambiti territoriali e settoriali di cui alle predette intese territoriali, trasmesse dalle regioni interessate entro la data del 31 marzo 2008;

Ritenuto di imputare le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, agli importi che derivano dal superamento nell'anno 2008 del limite delle sessantacinque giornate di cui al comma 10, dell'art. 13, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005;

Ritenuto, altresì, per dare esecuzione limitatamente all'anno 2008 alla norma di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, di non dare applicazione, limitatamente all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, del comma 10, secondo periodo, all'art. 13, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005;

Ritenuto, infine, di accogliere le istanze pervenute entro il termine del 31 marzo 2008, nella percentuale dell'85,42% rispetto all'ammontare complessivo richiesto da ciascuna regione, ai fini del rispetto del tetto di spesa di € 20 milioni di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007;

Decreta:

Art. 1.

Nei limiti e nel rispetto delle disponibilità finanziarie di 20 milioni di euro, così come indicate nell'art. 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, ai lavoratori dipendenti da aziende che appartengono agli ambiti territoriali e settoriali di cui all'art. 2:

possono essere indennizzate, oltre le sessantacinque giornate di cui al comma 10 dell'art. 13, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, ulteriori giornate di sospensione dal lavoro;

non si applicano le previsioni di cui al comma 10, secondo periodo, dell'art. 13, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, limitatamente all'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

Art. 2.

Per l'attuazione delle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007 e nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, sono destinati:

€ 597.971,17 alle finalità di cui all'accordo stipulato in data 25 marzo 2008 presso la regione Friuli-Venezia Giulia per centoventi dipendenti delle imprese del territorio regionale appartenenti ai settori di cui al punto 1) dell'accordo stesso;

€ 1.110.517,89 alle finalità di cui all'accordo stipulato in data 27 marzo 2008 presso la regione Marche per novecento dipendenti delle imprese appartenenti al settore artigiano del territorio regionale;

complessivi € 17.084.890,55 alle finalità di cui agli accordi stipulati presso la regione Veneto, del 4 marzo 2008 per tremilatrecento dipendenti degli alberghi - stabilimenti termali del Bacino Euganeo e dell'11 marzo 2008 per seimilaottocento dipendenti delle imprese del settore artigiano e delle piccole imprese della regione Veneto;

complessivi € 1.206.620,40 alle finalità di cui agli accordi del 21 marzo 2008 per centocinquanta dipendenti degli stabilimenti o alberghi di Salsomaggiore - Tabiano Terme - e del 26 marzo 2008 per ottocento dipendenti delle imprese del settore artigiano della regione Emilia-Romagna, stipulati rispettivamente presso la provincia di Parma d'intesa con la regione Emilia-Romagna e presso la regione Emilia-Romagna.

Gli accordi territoriali di cui al precedente comma costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le risorse assegnate per gli accordi delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna sono suddivise, nel rispetto del criterio cronologico, dando priorità agli accordi stipulati in data anteriore.

Art. 4.

Per le motivazioni in premessa esplicitate non si accoglie l'istanza della regione Toscana contenuta nell'accordo del 27 febbraio 2008.

Art. 5.

Le regioni trasmetteranno alle competenti sedi INPS regionali l'elenco dei lavoratori destinatari dei benefici di cui al presente decreto ed il numero delle giornate indennizzate oltre le sessantacinque di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

L'INPS, effettuati i controlli relativi al contenimento della spesa nel limite delle risorse assegnate dal presente decreto alle finalità dei singoli accordi territoriali ed il possesso da parte dei lavoratori beneficiari dei requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni di cui al presente decreto, provvede ad erogare l'indennità per i periodi successivi alle sessantacinque giornate.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuate al precedente art. 1, così come assegnate dall'art. 2 del presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale controlla i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e ne dà riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A05580

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Irina Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mocanu Irina Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2000 dalla sig.ra Mocanu Irina Mihaela, nata a Mogosesti Siret (Romania) il giorno 16 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mocanu Irina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05576
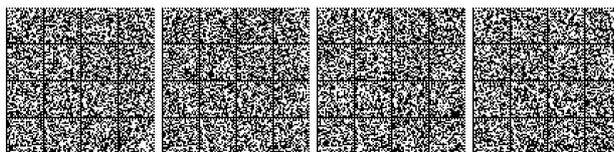
DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchidan Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marchidan Marcela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dalla sig.ra Marchidan Marcela, nata a Sfintu Gheorghe (Romania) il giorno 15 dicembre 1971 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marchidan Marcela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05577

DECRETO 22 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru - Munteanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rotaru - Munteanu Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola sanitaria di formazione professionale «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola sanitaria di formazione professionale «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dalla sig.ra Rotaru Mihaela, coniugata Monteanu, nata a Onesti (Romania) il giorno 31 agosto 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rotaru - Munteanu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A05578

DECRETO 7 maggio 2009.

Nomina del componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera della Camera del lavoro - CGIL di Varese del 7 aprile 2009 con la quale è stata comunicata la sostituzione del proprio rappresentante - sig. Ciraci Antonio con il sig. Garri Frank quale membro effettivo nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il sig. Garri Frank, nato in Australia il 2 aprile 1967 è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante della Camera del lavoro - CGIL di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 7 maggio 2009

Il direttore ad interim*:* CAMPI

09A05657

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2009.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le definizioni dei relativi compiti;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;
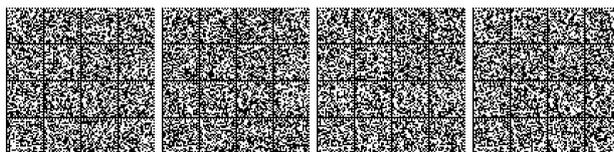
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dai registri nazionali;

Considerato che la varietà della quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 31 marzo 2009 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto elencata varietà, iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di essa indicato, è cancellata dai registri medesimi:

Specie	Varietà	Responsabile	D.M. Iscrizione o di rinnovo
Colza	Orient	P.H. Petersen	22/03/2207

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A05587

DECRETO 29 aprile 2009.

Conferimento al Consorzio di tutela vini DOC Gambellara dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOCG «Recioto di Gambellara» e per la DOC «Gambellara».

IL DIRETTORE GENERALE

DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del
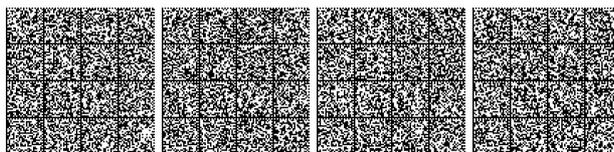
decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2008 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Gambellara » ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale n. 113 del 23 dicembre 2008 della Regione Veneto - Direzione produzioni agroalimentari con il quale veniva individuato il Consorzio di tutela dei vini DOC Gambellara con sede in Gambellara (VI), via Borgolecco n. 2, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 9 aprile 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo e della Regione Veneto;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio di tutela dei vini DOC Gambellara, e il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 9 aprile 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio di tutela dei vini DOC Gambellara istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini DOC Gambellara con sede in Gambellara (VI), via Borgolecco, 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Recioto di Gambellara » e per la DOC «Gambellara» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela dei vini DOC Gambellara autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicata all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo medesimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
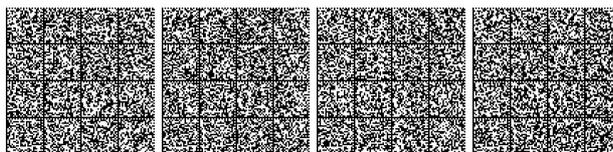
Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Veneto, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A05582

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Deliberazione n. 9/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 115, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza,

nella comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto inoltre l'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede che, nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e comunque, non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale;

Visto altresí l'art. 8 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito all'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta a carico del Ministero della giustizia;

Tenuto conto che il criterio di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2008, pari a 157,8 milioni di euro è agganciato alla spesa storica 2006, come quantificata dal Ministero della giustizia;

Vista la nota prot. n. 5487 del 29 dicembre 2008, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse finanziarie trasferite nella disponibilità del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria espressa nella seduta del 18 dicembre 2008;

Vista la nota prot. n. 1298-P del 13 gennaio 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di riparto tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano della quota di risorse trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 e destinate al finanziamento della sanità penitenziaria;

Vista la nota del 25 febbraio 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica di accantonare l'importo di 0,333 milioni di euro, a valere sul capitolo di spesa del Fondo sanitario nazionale, destinato a finanziare i maggiori oneri del personale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, considerato che alla data del 1° ottobre 2008 le regioni e le province autonome medesime non hanno adottato i regolamenti di attuazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008;

Delibera:

Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del comma 1, dell'art. 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, nella disponibilità del Servizio sanitario nazionale ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, sono destinate come segue:

a) l'importo di 32.323.602 euro è ripartito tra le regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese sostenute dalle Aziende sanitarie locali nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2008, secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;

b) l'importo di 125.476.398 euro costituisce il finanziamento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia dal 1° gennaio al 30 settembre 2008. Di tale importo una quota di 0,333 milioni di euro resta accantonata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome tenuto conto che le medesime non hanno ancora adottato i regolamenti di attuazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 113
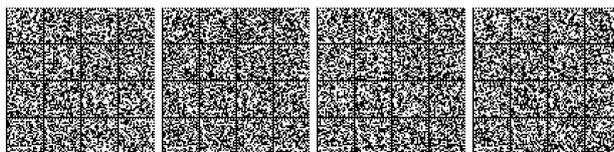
ALLEGATO

RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA MEDICINA PENITENZIARIA

ANNO 2008

importi in euro

REGIONI E P.A.	TOTALE COMPETENZA TEORICA PER L' ANNO 2008 A FAVORE DEI TERRITORI REGIONALI	CASSA			**RIPARTO TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (1° OTTOBRE-31 DICEMBRE 2008)**
		SPESA STORICA 2006	INTEGRAZIONE A VALERE SUI RESIDUI DEI CAPITOLI GIUSTIZIA (3,5 mil ca)	INTEGRAZIONE A VALERE SUI CAPITOLI SALUTE (10 mil)	
		A	B	C	D = A + B + C
ABRUZZO	3.311.899	716.317	17.460	115.381	**849.158**
BASILICATA	1.068.250	256.062	6.242	19.037	**281.341**
CALABRIA	5.113.223	1.153.678	28.121	51.424	**1.233.223**
CAMPANIA	21.527.903	4.741.097	115.564	1.346.732	**6.203.393**
EMILIA ROMAGNA	10.705.380	2.133.479	52.004	794.836	**2.980.319**
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.381.875	-	-	-	**-**
LAZIO	17.019.726	3.707.732	90.376	1.168.657	**4.966.765**
LIGURIA	3.791.458	852.717	20.785	32.443	**905.945**
LOMBARDIA	28.161.700	3.357.356	81.836	203.406	**3.642.598**
MARCHE	2.190.474	514.790	12.548	32.443	**559.781**
MOLISE	719.219	172.042	4.194	14.278	**190.513**
PIEMONTE	8.576.575	2.022.901	49.308	104.989	**2.177.199**
PUGLIA	8.010.123	1.757.486	42.839	235.584	**2.035.909**
SARDEGNA	5.381.239	-	-	-	**-**
SICILIA	18.161.348	-	-	-	**-**
TOSCANA	13.959.380	2.713.750	66.148	1.586.988	**4.366.886**
P.A.TRENTO	487.888	-	-	-	**-**
P.A. BOLZANO	238.295	-	-	-	**-**
UMBRIA	2.829.655	648.401	15.805	56.183	**720.388**
VENETO	4.817.364	1.101.165	26.841	82.179	**1.210.185**
VALLE D'AOSTA	347.026	-	-	-	**-**
TOTALI	157.800.000	25.848.971	630.069	5.844.562	**32.323.602**

09A05794
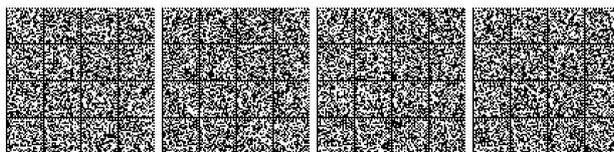
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 aprile 2009.

Riclassificazione del medicinale «Angeliq» (estradiolo/drospirenone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente, «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Bayer S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Angeliq;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10/11 febbraio 2009;

Vista la deliberazione n. 4 del 12 marzo 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ANGELIQ (estradiolo/drospirenone) è riclassificato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

1 blister PVC/AL da 28 compresse rivestite con film da 1 mg/2 mg - AIC n. 036170013/M (in base 10) 12HU8X (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,69 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,29 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Angeliq (estradiolo/drospirenone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 aprile 2009

Il direttore generale: RASI

09A05590

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 maggio 2009.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 16893).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 102, comma 3, 103, comma 4, lettera *a)*, 106, comma 3, lettera *b)*, 113-*ter*, 114 e 120 del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009 e n. 16850 del 1° aprile 2009;

Visti, in particolare, gli articoli 37, comma 1, 40, 46, 65-*septies*, 65-*octies* e 87 del richiamato Regolamento emittenti;

Considerato che in diversi Stati dell'Unione europea le offerte pubbliche di scambio rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina delle offerte di sottoscrizione e vendita e che il loro svolgimento è subordinato all'obbligo di pubblicazione di un prospetto redatto e approvato ai sensi della direttiva n. 2003/71/CE e del regolamento comunitario di attuazione n. 809/2004/CE;

Rilevato che la riconducibilità nell'ordinamento italiano delle offerte di scambio transfrontaliere nel novero delle offerte pubbliche di acquisto anziché delle offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita, comportando la predisposizione di un ulteriore documento d'offerta in aggiunta al prospetto approvato nello Stato di origine dell'offerente, non ha di fatto consentito in molteplici casi l'estensione di offerte di scambio connesse ad operazioni di ristrutturazione del debito agli investitori italiani, compromettendo la parità di trattamento e la tutela degli stessi rispetto agli investitori residenti negli altri Stati dell'Unione europea;

Considerato inoltre che la durata delle richiamate offerte pubbliche è, di norma, inferiore al periodo minimo previsto dall'art. 40 del citato Regolamento emittenti, anche al fine di evitare che le fluttuazioni dei mercati finanziari possano rendere non più attuale il prezzo offerto;

Considerato che, per le medesime ragioni, si rende opportuno prevedere, in tutti i casi di offerte pubbliche di acquisto e scambio aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, una durata più breve del periodo minimo di adesione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare e integrare gli articoli 37 e 40 del Regolamento emittenti, anche allo scopo di ripristinare la parità di trattamento nei confronti dei portatori italiani dei titoli oggetto delle predette offerte transfrontaliere, consentendo effettivamente a questi ultimi di aderirvi;

Ritenuto necessario modificare l'art. 46 del Regolamento emittenti al fine di tener conto della soglia del 5 per cento introdotta dal nuovo testo dell'art. 106, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Ritenuto opportuno integrare gli articoli 65-*septies* e 65-*octies* del Regolamento emittenti con particolare riferimento agli obblighi di stoccaggio e di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate da parte dei soggetti controllanti emittenti quotati;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 87 del Regolamento emittenti al fine di uniformarne l'ambito applicativo a quello previsto dall'allegato 3F al regolamento stesso;

Considerato che sono stati manifestati da parte degli operatori di mercato dubbi interpretativi circa la sussistenza degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel caso in cui, a seguito dell'entrata in vigore della delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, le partecipazioni detenute a tale data, ricalcolate secondo i nuovi criteri introdotti dalla predetta disciplina, assumano rilevanza ai fini dell'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione, pur in assenza di operazioni riguardanti dette partecipazioni;

Ritenuto pertanto opportuno chiarire che i soggetti che detengono, alla data di entrata in vigore della richiamata delibera n. 16850, una partecipazione, effettiva o potenziale, divenuta rilevante a seguito della mera applicazione della nuova disciplina, sono tenuti all'adempimento degli obblighi di comunicazione;

Ritenuto altresì opportuno, in ragione dei richiamati dubbi interpretativi, stabilire un congruo periodo per l'adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009 e n. 16850 del 1° aprile 2009, è modificato ed integrato come segue:

1) nell'art. 37, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito svolte contestualmente in più Stati dell'Unione europea, l'offerente può chiedere alla Consob di utilizzare, in luogo del documento d'offerta previsto dal comma 1, il prospetto approvato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, la nota di sintesi è integrata, ove necessario, con almeno le seguenti informazioni:

a) modalità e termini di adesione all'offerta in Italia;

b) modalità di pagamento del corrispettivo e relativo trattamento fiscale;

c) fattori di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione di adesione all'offerta;

d) sussistenza di potenziali conflitti di interesse in capo ai soggetti coinvolti nell'operazione;

e) elementi essenziali della delibera di emissione degli strumenti finanziari offerti in scambio.

1-*quater*. Al prospetto indicato al comma 1-*bis* si applica il regime linguistico previsto dall'art. 12, comma 3.»;

2) nell'art. 40, comma 2, alla fine del primo periodo, è aggiunta la seguente frase: «per le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito la durata minima è ridotta a cinque giorni»;

3) nell'art. 46, le parole «di più del tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di più del cinque per cento»;

4) all'art. 65-*septies* sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. Gli emittenti valori mobiliari controllanti emittenti strumenti finanziari, al fine dello stoccaggio e del deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate relative ai propri controllati, osservano l'art. 65-*octies*, commi 3 e 3-*bis*.»;

nel comma 5, primo periodo, dopo le parole "le informazioni regolamentate" sono aggiunte le seguenti parole: "ad essi relative, ivi comprese quelle diffuse dai propri controllanti"»;

5) all'art. 65-*octies* sono apportate le seguenti modifiche:

nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano gli articoli 65-*bis*, comma 3 e 65-*septies*, comma 5.»;

nel preambolo del comma 3, dopo le parole «previsto dall'art. 65-*septies*, comma 4,» sono aggiunte le seguenti parole: «i soggetti indicati al comma 1 controllanti emittenti valori mobiliari e altri strumenti finanziari e»; dopo le parole "pubblicano le informazioni regolamentate» sono aggiunte le seguenti parole: «relative ai propri controllati»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. L'obbligo di deposito presso la Consob delle informazioni regolamentate pubblicate ai sensi del comma 3, lettera *a)*, si considera adempiuto tramite collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.»;

6) nell'art. 87, le parole «I soggetti indicati all'art. 114, comma 5, del Testo unico» sono sostituite dalle seguenti parole: «Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati»;

7) nell'allegato 5-*bis*, ai paragrafi 2 degli schemi 2 e 3, le parole «che verrà pubblicato sul sito internet www.consob.it entro la data del 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito internet www.consob.it».

II. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, del Regolamento emittenti, come modificata con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della predetta delibera, di una partecipazione, effettiva o potenziale, divenuta rilevante solo per effetto delle nuove disposizioni, adempiono agli obblighi di comunicazione entro il 30 giugno 2009.

III. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 maggio 2009

Il presidente: CARDIA

09A05813

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2009.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, relative alle campagne per i *referendum* popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso

che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 tre *referendum* popolari per l'abrogazione di alcune parole dell'art. 19 e dell'intero art. 85 del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla chiusura delle urne.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'art. 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 7;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum* di cui all'art. 6;

c) l'informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
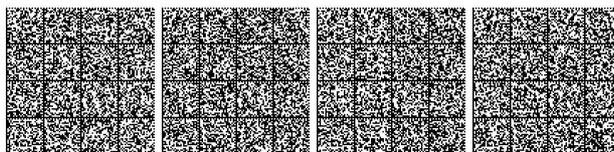
Art. 3.

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'art. 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

3. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. La direzione di RAI Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum* alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i soggetti politici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto in merito a ciascun quesito;

c) i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda
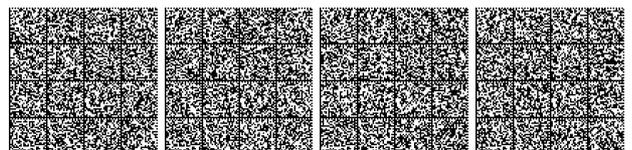
contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa da giovedì 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l'estero, degli argomenti oggetto dei *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'accesso è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.

Art. 9.

Trasmissione per non udenti

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3, recanti l'il-

lustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
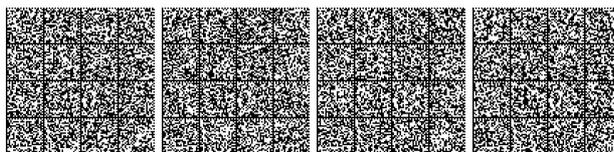
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il presidente: ZAVOLI

09A05815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al calendario delle festività ebraiche

L'art. 5, n. 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno, il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo, è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2010:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

29, 30, 31 marzo, 5 e 6 aprile - Pesach (Pasqua);

19 e 20 maggio - Shavuoth (Pentecoste);

20 luglio - Digiuno del 9 di Av;

9 e 10 settembre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

17 e 18 settembre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

23, 24, 29 e 30 settembre - Succoth (Festa delle Capanne);

1° ottobre - Simchat Torà (Festa della legge).

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

09A05659

Estinzione della Venerabile Arciconfraternita del Terz'Ordine di S. Francesco di Assisi nell'Ospedaletto, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene estinta la Venerabile Arciconfraternita del Terz'Ordine di S. Francesco di Assisi nell'Ospedaletto, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato Terz'Ordine San Francesco d'Assisi nell'Ospedaletto è attribuito in proprietà, con relative pertinenze, all'Arcidiocesi di Napoli, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà alla R. Arciconfraternita di S. Maria dell'Arco, con sede in Napoli.

09A05572

Estinzione dell'Arciconfraternita di S. Maria dell'Anima della Nazione Tedesca, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene estinta l'Arciconfraternita di S. Maria dell'Anima della Nazione Tedesca, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato S. Maria dell'Anima, con relative pertinenze, è attribuito in proprietà all'Arcidiocesi di Napoli, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel camposanto di Napoli Barra, sono attribuiti in proprietà alla R. Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione a S. Efremo Nuovo, con sede in Napoli.

09A05573

Estinzione della Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma in Monteverginella, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2009, viene estinta la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma in Monteverginella, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto come segue: l'Oratorio denominato «Immacolata Concezione in Monteverginella, con relative pertinenze, è attribuito in proprietà all'Arcidiocesi di Napoli, con sede in Napoli; i comprensori cimiteriali ubicati nel camposanto di Napoli, sono attribuiti in proprietà all'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli.

09A05574
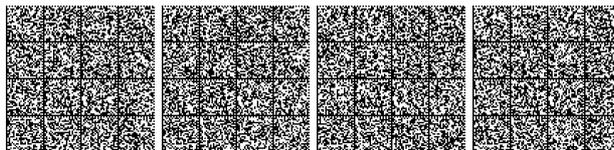
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo al decreto 28 aprile 2009, recante «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di La Spezia ed attivazione del relativo centro di controllo, presso la Capitaneria di porto di La Spezia».

Nell'allegato 2, del decreto 28 aprile 2009, recante «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di La Spezia ed attivazione del relativo centro di controllo, presso la Capitaneria di porto di La Spezia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 103 del 6 maggio 2009, ove è scritto «Palermo» leggasi «La Spezia» e ove è scritto «VHF can. 10» leggasi «VHF can. 74».

09A05666

Comunicato relativo al decreto 28 aprile 2009, recante «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona ed attivazione del relativo centro di controllo, presso la Capitaneria di porto di Savona».

Nell'allegato 2, del decreto 28 aprile 2009, recante «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona ed attivazione del relativo centro di controllo, presso la Capitaneria di porto di Savona», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 104 del 7 maggio 2009, ove è scritto «Palermo» leggasi «Savona» e ove è scritto «VHF can. 10» leggasi «VHF can. 15».

09A05667

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca del riconoscimento giuridico provvisorio del patronato ENAC

Con decreto ministeriale 5 maggio 2009, è revocato il decreto in data 2 maggio 2007, mediante il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stata approvata in via provvisoria la costituzione, da parte della Unione coltivatori italiani - UCI, dell'istituto di patronato e di assistenza sociale ENAC.

09A05658

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione di deliberazioni del Comitato nazionale di gestione ed attuazione della direttiva 2003/87/CE

È stata pubblicata sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http: //www.minambiente.it): la Deliberazione n. 10/2009 inerente la raccolta delle informazioni relative ai parametri di base necessari per la definizione di una metodologia di assegnazione relativa ad incrementi netti della capacità di produzione acciaio-laminati di cui al punto 7.1.5 dell'allegato B alla decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012.

09A05668

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società «Emotec S.r.l.», in Medolla.

Con il provvedimento n. aM - 78/2009 del 30 aprile 2009, è stata sospesa, fino al 30 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 146, del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Medolla (Modena) via Statale Sud, 60, rilasciata alla società Emotec S.r.l.

09A05579

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla C.C.I.A.A. di Verona con determinazioni dirigenziali agli atti dell'Ufficio.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

n. marchio	Impresa	Sede
132VR	Bonomi s.a.s. di Zanardi Luciana e C.	VR Vicolo Cieco Pomodoro n. 2/B

2) Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla C.C.I.A.A. di Verona.

n. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
132VR	Bonomi s.a.s. di Zanardi Luciana e C.	Verona	1

09A05581

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-115) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.